

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 292)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 novembre 1958 (V. Stampato n. 137)

d'iniziativa dei deputati **DEGLI OCCHI, AMADEI, BERLINGUER, GREPPI, ROSSI
Paolo, COLITTO, CAVALIERE, BARDANZELLU, FERIOLI, MACRELLI, COMANDINI
e PINNA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 1° DICEMBRE 1958

Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 164 del Codice penale (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*) è sostituito dal seguente:

«La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se è intervenuta riabilitazione, nè al con-

travventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza;

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.

Quando la esecuzione di precedente condanna a pena pecuniaria sia stata sospesa prima dell'entrata in vigore della presente legge, il giudice, anche in corso di impugnativa, può disporre, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena detentiva, subordinando tale concessione agli adempimenti della precedente sentenza».

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

L'articolo 175 del Codice penale (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*) è sostituito dal seguente:

«Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie ».